REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI. (ART. 12 LEGGE N. 241/1990)

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la determinazione dei criteri e delle modalità cui l'Ordine dei Farmacisti di Modena deve attenersi nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonchè nell'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati, in attuazione dell'art. 12 della legge n. 241/1990.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) sovvenzione, ovvero sussidio, ovvero ausilio finanziario: un aiuto in denaro con funzione assistenziale;

b) contributo: erogazione in denaro per iniziative intese a facilitare il progresso culturale dei farmacisti;

c) vantaggio economico: sinonimo di sovvenzione, ovvero di contributo, a seconda delle finalità perseguite.

Art. 3
Sovvenzioni o sussidi

La concessione di sovvenzioni o sussidi, come definiti all'art. 2 punto a) del presente Regolamento, non viene regolamentata non rientrando nelle attribuzioni istituzionali dell'Ordine.

Art. 4
Contributi
Criteri e modalità di concessione

Possono essere concessi contributi a persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni pubblici e privati, esclusivamente per iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti.

Le relative domande dovranno essere presentate all'Ordine corredate da una analitica e dettagliata relazione illustrativa delle finalità dell'iniziativa e della destinazione del contributo richiesto.

Le domande stesse verranno esaminate dal Consiglio Direttivo che delibererà circa la concessione del contributo, la cui entità sarà discrezionalmente determinata dall'Organo deliberante.

Art. 5
Disposizioni finali

Il presente regolamento, adottato dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena nella seduta del Consiglio Direttivo del 3 aprile 1995, sarà sottoposto all'approvazione della Federazione degli Ordini di Farmacisti Italiani, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 221/1950.

Il medesimo regolamento sarà successivamente comunicato a cura della Federazione degli Ordini, al Ministero della Sanità, a termini dello stesso articolo 35 D.P.R. n. 221/1950, nonchè alla apposita Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Modena, 2 maggio 1995

IL PRESIDENTE

(dr. Francesco Fontanesi)